



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 44

della Giunta comunale

Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPAZIO GIOVANI DA TENERSI PRESSO L'EDIFICIO EX-MENSA SANTA CHIARA DI VIA SANTA CROCE N. 67, PER IL PERIODO 15 LUGLIO 2025 - 31 DICEMBRE 2027, CON OPZIONE DI PROROGA PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2028 - 14 LUGLIO 2029 - MODIFICA DEGLI INDIRIZZI DI GARA.

Il giorno 24.02.2025 ad ore 08.50 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: sindaco **Ianeselli Franco**
 assessore **Baggia Monica**
 e assessori **Casonato Giulia**
 Facchin Ezio
 Gilmozzi Italo
 Panetta Salvatore
 Pedrotti Alberto

Assenti: vicesindaca **Bozzarelli Elisabetta**

e pertanto complessivamente presenti n. 7, assenti n. 1, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2025/44 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

richiamata integralmente la deliberazione del Consiglio comunale 06.11.2024 n. 114, che ha:

- approvato, ai sensi degli art. 49 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e dell'art. 8 del vigente Regolamento dei contratti, l'assunzione del servizio pubblico di gestione del nuovo Spazio giovani presso l'edificio Ex-mensa Santa Chiara di proprietà comunale, sito in via Santa Croce n. 67;
- individuato quale forma contrattuale del futuro affidamento, quella dell'appalto di servizi, da affidare a terzi mediante procedura di gara;
- definito l'ammontare del corrispettivo a carico del Comune in euro annui 80.000,00 (I.V.A. esclusa), per un importo complessivo pari a euro 357.260,27 per 4 anni e 170 giorni (ipotizzando la durata massima consentita, comprensiva dei 2 anni e 170 giorni iniziali, dell'eventuale anno e 195 giorni di proroga e dell'eventuale proroga tecnica pari a 170 giorni);
- individuato la durata del servizio come di seguito indicato: dal 15 luglio 2025 (o dalla diversa data risultante dal verbale di consegna dei locali) fino al 31 dicembre 2027, con opzione di rinnovo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2028 e il 14 luglio 2029;
- demandato alla competenza della Giunta comunale l'approvazione degli indirizzi per la definizione della relativa procedura di gara;
- demandato alla Dirigente del Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili, l'adozione del provvedimento a contrarre, nonché l'approvazione degli atti di gara, ivi compresi i necessari atti di prenotazione e/o di impegno di spesa e l'espletamento di ogni adempimento necessario ai fini della gara e della gestione del conseguente contratto;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale 09.12.2024 n. 359 con la quale sono stati approvati gli indirizzi di gara per l'affidamento del servizio di gestione dello spazio giovani presso l'edificio ex-mensa Santa Chiara;

preso atto che in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale 06.11.2024 n. 114, della deliberazione della Giunta comunale 09.12.2024 n. 359 e della determinazione dirigenziale 24.12.2024 n. 28/152, è stata pubblicata sulla piattaforma di negoziazione provinciale "Contracta" la Richiesta di offerta relativa alla procedura di gara in oggetto, invitando alla procedura tutti gli operatori economici iscritti al CPV (Common Procurement Vocabulary) 92320000-0 ("Servizi di gestione di infrastrutture artistiche");

rilevato che in corso di pubblicazione sono emersi elementi che hanno evidenziato incongruenze nella definizione del Piano economico previsionale di massima elaborato in sede di indizione della gara, relative specificatamente al conteggio dei costi della manodopera;

considerato in particolare che:

- il prospetto previsionale dei costi stimati di gestione dell'appalto è stato elaborato basandosi sulle tipologie di attività affidate, sui livelli quali-quantitativi di servizio ragionevolmente attendibili, nonché sulle complessive disponibilità stanziata a bilancio, valutate anche secondo un giudizio comparativo rispetto ad altre tipologie di spazi/servizi in gestione, aventi caratteristiche comparabili seppur non coincidenti;
- il Piano previsionale, pur non avendo valenza vincolante per l'operatore economico partecipante alla gara, assume rilevanza in relazione alla valutazione preventiva della verosimile sostenibilità e stabilità dell'appalto in relazione alle specifiche previsioni quali-quantitative minime richieste, che necessariamente deve essere assicurata quale pre-condizione di attendibilità della procedura;
- la presenza all'interno del Piano previsionale di un errore di calcolo relativamente al costo della manodopera ha determinato un'incongruenza interna negli atti di gara, intercorrente tra dimensionamento del corrispettivo previsto dall'Amministrazione e livelli minimi di servizio richiesti. La sottostima del costo unitario del personale ha in particolare condizionato le scelte previsionali condotte dall'Amministrazione in relazione alle caratteristiche del servizio da affidare, tra cui, l'articolazione oraria minima settimanale di apertura della struttura all'utenza

e la connessa definizione delle unità di personale necessarie al conseguimento di tale obiettivo;

- al fine di sanare l'incongruenza così accertata e garantire al contempo il prosieguo della procedura nel rispetto della caratterizzazione del servizio e della quantificazione del valore dell'appalto, si rende necessario disporre in via di autotutela una modifica delle previsioni di cui agli indirizzi di gara, concernenti la definizione dei livelli minimi di servizio attesi, per ripristinare il necessario equilibrio tra gli effettivi costi attesi del servizio e la composizione delle entrate a sua copertura;

ritenuto che la revisione in autotutela degli indirizzi di gara sia rispondente alle seguenti necessità e prescrizioni di legge:

- principi di efficacia, efficienza e buon andamento, nonché di conservazione degli atti di gara a tutela dell'affidamento legittimamente riposto dagli operatori economici partecipanti alla procedura;
- principio di risultato, di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, che impone alle Amministrazioni di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività possibile e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- tutela dei diritti dei lavoratori e applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore;

preso atto che, secondo i conteggi e le verifiche svolte dal competente Servizio di merito, la rimodulazione in autotutela degli indirizzi di gara dovrebbe interessare i seguenti requisiti prestazionali:

- rimodulazione delle ore minime di apertura dello spazio per la libera frequenza da parte del target di riferimento, che vengono ridotte da 30 a 24 ore settimanali, articolate su 6 giorni per un minimo di 4 ore di apertura giornaliera (in luogo delle 5 ore inizialmente richieste), con possibilità di prevedere un periodo di chiusura del Centro della durata massima di 2 settimane continuative nel periodo estivo, in ragione dell'esigenza di consentire la fruizione delle ferie da parte del personale dipendente;
- rimodulazione della frequenza minima di organizzazione di eventi ed attività nell'ambito dello spazio, da settimanale a bisettimanale, con conseguente ridefinizione del numero minimo annuo di eventi complessivamente organizzati o co-organizzati da 50 a 25;
- rimodulazione delle FTE (Full Time Equivalent) minime richieste per l'attuazione dell'appalto, riducendo da 20 a 15 le ore di coordinamento e ridefinendo nella misura di 1,3 le FTE incaricate della progettazione, gestione, animazione e presidio dello spazio, in luogo delle 1,8 FTE inizialmente indicate. Relativamente alla definizione del monte ore di personale richiesto per l'appalto, le previsioni contenute nel Piano economico previsionale aggiornato dal Servizio assumono valenza orientativa per l'appaltatore, legittimamente potendo questi discostarsene motivatamente in ragione delle proprie specificità aziendali, nonché delle scelte gestionali adottate per la migliore gestione del servizio, fermo restando il rispetto dei vigenti vincoli di legge e contrattuali;
- conferma della possibilità di svolgere attività a pagamento, aprendo alla possibilità che le stesse possano svolgersi anche negli orari di apertura, purché direttamente organizzate o co-organizzate e pienamente compatibili con la libera fruizione dello spazio senza alcuna interferenza;
- ridefinizione delle previsioni riportate all'interno della tabella di dettaglio esplicativa del Piano economico previsionale di massima, in coerenza con le specifiche di cui al punto precedente;
- piena conferma della totalità delle rimanenti previsioni contenute negli atti di gara;

ritenuto che - in ragione del carattere sperimentale del servizio, le cui stime di apertura e fruizione assumono valenza puramente previsionale e della presenza di specifiche clausole di modifica contrattuale che consentano, nel rispetto dei vigenti limiti di legge, un successivo adeguamento delle prestazioni in relazione all'eventuale emersione di bisogni, necessità ed opportunità diverse - le modifiche suesposte garantiscano il mantenimento della complessiva caratterizzazione del servizio e della data presunta di avvio del medesimo, senza pregiudicarne la qualità e l'adeguatezza, tutelando al contempo il legittimo affidamento alla conservazione della procedura di gara, posto dagli operatori tempestivamente iscritti al CVP di riferimento;

preso atto che le modifiche agli indirizzi di gara sopra descritte sono recepite all'interno dei documenti "REQUISITI GENERALI DEL SERVIZIO" (Allegato n. 1) e "PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA" (Allegato n. 2), che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e sostituiscono gli omonimi Allegati alla deliberazione della Giunta comunale 09.12.2024 n. 359;

confermato tutto quanto disposto dalla deliberazione della Giunta comunale 09.12.2024 n. 359 e non espressamente modificato dalla presente;

preso atto che, al fine di garantire all'Amministrazione il tempo necessario per l'espletamento dell'iter procedurale inerente alle stesse, si è reso necessario procedere alla sospensione temporanea della procedura di gara;

dato atto che, in ragione della rilevanza delle modifiche proposte ed al fine di garantire agli operatori economici un tempo congruo per la formulazione delle offerte, si renderà necessario, una volta proceduto alla riattivazione della procedura di gara, disporre un ulteriore differimento dei termini di presentazione delle domande nella misura di giorni 30, demandando alla Dirigente competente l'adozione di ogni conseguente atto e provvedimento;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2024 n. 135, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2024 n. 136, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 23.12.2024 n. 382, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2025-2027 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- le L.p. 7/2004, 5/2007, 6/2018, 2/2016 e 2/2020;
- il D.Lgs. n. 36/2023;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera a) del punto 7. del dispositivo della propria deliberazione 23.12.2024 n. 382, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2025-2027;

ritenuto inoltre che ricorrano i presupposti per l'immediata eseguibilità di cui all'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., per consentire l'adozione del provvedimento a contrarre con la prenotazione delle relative spese, nonché l'approvazione e pubblicazione degli atti di gara in tempi utili per assicurare la tempestiva conclusione della procedura di gara;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, gli allegati “REQUISITI GENERALI DEL SERVIZIO” (Allegato n. 1) e “PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA”

(Allegato n. 2), nei quali si richiama la presente, che firmati dalla Segretaria generale formano parte integrante ed essenziale della deliberazione e sostituiscono gli omonimi Allegati alla deliberazione della Giunta comunale 09.12.2024 n. 359;

2. di confermare tutto quanto disposto dalla deliberazione della Giunta comunale 09.12.2024 n. 359 e non espressamente modificato dalla presente;
3. di demandare alla Dirigente del Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili la revisione degli atti di gara sulla base di tutte le indicazioni e gli elementi descritti nelle premesse alla presente deliberazione, nonché della deliberazione di Consiglio comunale 06.11.2024 n. 114, richiamata in premessa;
4. di demandare alla Dirigente del Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili l'adozione del provvedimento di proroga dei termini di presentazione delle domande nella misura di giorni 30 a partire dalla data di pubblicazione su Contracta delle modifiche, al fine di consentire agli operatori economici di riformulare conseguentemente la propria offerta;
5. di indicare quale responsabile della gestione del contratto, ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 3, lettera g) del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, la Dirigente del Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili;
6. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:
Allegato n. 1 e n. 2.

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Ianeselli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPAZIO GIOVANI DA TENERSI PRESSO L'EDIFICIO EX-MENSA SANTA CHIARA DI VIA SANTA CROCE N. 67, PER IL PERIODO 15 LUGLIO 2025 - 31 DICEMBRE 2027, CON OPZIONE DI PROROGA PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2028 - 14 LUGLIO 2029 - MODIFICA DEGLI INDIRIZZI DI GARA.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 7

Favorevoli: n. 7 (Ianeselli, Baggia, Casonato, Facchin, Gilmozzi, Panetta, Pedrotti)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 24.02.2025

La Segretaria Generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 44 / 2025

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPAZIO GIOVANI DA TENERSI PRESSO L'EDIFICIO EX-MENSA SANTA CHIARA DI VIA SANTA CROCE N. 67, PER IL PERIODO 15 LUGLIO 2025 - 31 DICEMBRE 2027, CON OPZIONE DI PROROGA PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2028 - 14 LUGLIO 2029 - MODIFICA DEGLI INDIRIZZI DI GARA.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 19 febbraio 2025

Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili
La Dirigente
dott.ssa Laura Begher
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 44 / 2025

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPAZIO GIOVANI DA TENERSI PRESSO L'EDIFICIO EX-MENSA SANTA CHIARA DI VIA SANTA CROCE N. 67, PER IL PERIODO 15 LUGLIO 2025 - 31 DICEMBRE 2027, CON OPZIONE DI PROROGA PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2028 - 14 LUGLIO 2029 - MODIFICA DEGLI INDIRIZZI DI GARA.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 21.02.2025